

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Articolo 1

(Modifica all'articolo 26 della legge statutaria 1/2005)

L'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 26 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Prevede, in particolare, che il Presidente della Giunta regionale può delegare a singoli consiglieri regionali alcune specifiche attività e precisa che, per l'esercizio di tale delega, non è prevista alcuna indennità né l'istituzione di una struttura speciale di collaborazione, dovendo il consigliere delegato avvalersi degli uffici del dipartimento cui la delega afferisce.

Invarianza finanziaria: la presente proposta di legge statutaria ha, per la sua stessa natura, carattere ordinamentale e, come tale, non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge statutaria 1/2005)

L'articolo 2 introduce, nell'ambito della Giunta regionale, la figura del Sottosegretario alla Presidenza, la cui nomina è in capo al Presidente della Giunta regionale.

Il Sottosegretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e con legge regionale viene stabilito l'ammontare della sua indennità; nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale.

Invarianza finanziaria: la presente proposta di legge statutaria ha, per la sua stessa natura, carattere ordinamentale e come tale non comporta spese a carico del bilancio regionale.